

**Oggetto:** rinnovo contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana Pala.

**Premesso** che con atto deliberativo n. 1015 del 12 maggio 2003 si disponeva la stipula del contratto di collaborazione con la Dr.ssa Maria Loredana Pala, per prestazioni professionali Scienza Biologiche, da eseguirsi presso il P.M..P. di Portoscuso.

**Richiamata** la delibera 2561 del 21 novembre 2003 con la quale si disponeva il rinnovo del contratto per la durata di mesi sei, e la contestuale rinegoziazione dei compensi.

**Richiamata** altresì la delibera n. 2561 con la quale si disponeva la proroga del contratto per la durata di mesi sei.

**Accertato** il perdurare delle condizioni presupposte alla stipula del contratto, così come evidenziato dal Responsabile del Prevenzione con propria nota che si allega in copia al presente atto.

**Ritenuto** per quanto sopra di confermare la collaborazione con la Dr.ssa Maria Loredana Pala disponendo il rinnovo del contratto secondo le condizioni riportate nello schema di contratto allegato al presente atto.

### IL DIRETTORE GENERALE

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di disporre il rinnovo del contratto di collaborazione professionale con la Dr.ssa Maria Loredana Pala per prestazioni professionali di Scienze Biologiche da espletarsi presso il Presidio Multizonale di Portoscuso.

- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di demandare al Servizio Personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari €18520,00 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.

DIR. AMM. \_\_\_\_\_

DIR. SAN. \_\_\_\_\_



DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Emilio Simeone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over a horizontal line.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2401 del 15 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 NOV. 2004 al 31 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



(D.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

AA.GG.

Pes.

P.M.P.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N. 7 – CARBONIA  
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE  
DI PORTOSCUSO

Via Napoli, 7 – tel.0781-511001/2 – fax 0781-5110683

Prot. n. 2114

Portoscuso, li 12 OTT. 2004

*Dot. M. Caucci  
prego provvedere*

AI DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA U.S.L. n.7  
CARBONIA

OGGETTO : Area Medico Biotossicologica – richiesta personale dirigente.

Facendo seguito alle precedenti segnalazioni con cui è stata più volte evidenziata la grave carenza di personale laureato nell' Area Medico Biotossicologica; al fine di consentire la continuità del servizio dell'Area in oggetto con il minore disagio possibile, si propone, nelle more dell'espletamento dei concorsi e/o selezioni, di rinnovare la convenzione alla Dr.ssa Pala M.Loredana che ha acquisito sufficiente esperienza per poter garantire l'attività del servizio anche in occasione di eventuali assenze, per ferie o malattia, della Dr.ssa Palazzoli, unica Biologa dell'Area.

Si allega la richiesta del Responsabile dell'Area Medico Biotossicologica.

Cordiali saluti

*Dot. M. Caucci  
prego verificare con il sottoscritto  
il Dott. F. Pala e con il sottoscritto  
l'importo da incassare*

IL RESPONSABILE DEL PMP  
Dr.ssa M. Milia



*M. Milia*

*23150  
18.580 x sei mesi*

Ar. 16.0.2

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA  
 PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE  
 DI PORTOSCUSO  
 AREA MEDICO-BIOTOSSICOLOGICA  
 Via Napoli, 7 - tel.0781-511001/2 - fax 0781-5110683

Portoscuso, li

Prot. n.  
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA  
 PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE  
 PORTOSCUSO  
 30 SET. 2004  
 PROT. N. 2039  
 CAT. \_\_\_\_\_ CLASS. \_\_\_\_\_ FASC. \_\_\_\_\_


Al Responsabile del P.M.P.  
 Dott.ssa Maria Milia  
 Sede

OGGETTO : rinnovo contratto di collaborazione con la Dott.ssa Pala Loredana

In data 12.11.04 scade il contratto di collaborazione con la dott.ssa Loredana Pala .  
 In previsione del riavvio delle analisi microbiologiche sugli alimenti ed in ogni caso considerando che a tutt'oggi l'organico dell'Area è rimasto invariato (un solo Biologo Dirigente), si propone il rinnovo del contratto al fine di evitare gravi difficoltà operative dell'attività dell'Area Medico-Biotossicologica con conseguenti possibili disservizi .

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area  
 (Dott.ssa M.S. Palazzoli)



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana Pala Dirigente Biologo.

L'anno duemilaquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V,

E

dr. Maria Loredana Pala cod. fisc. PLAMLR73C43B354C, nato a Cagliari 03/03/1973 residente in S.Antioco Via G. D'Annunzio n. 15/a 09017.

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana, nato a Cagliari il 03/03/1973 residente in S.Antioco via g. D'Annunzio n.15, Biologo con indirizzo biologico Ecologico con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione un contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana Pala .

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal \_\_\_\_\_ 2004 per la durata di mesi 6 , eventualmente rinnovabili, su esplicita richiesta dell'Azenda \_\_\_\_\_ ;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni di in Scienze Biologiche di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale non inferiore a 38 ore da attestare mediante dichiarazione del Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che la dr.ssa Maria Loredana Pala dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del PMP di Portoscuso al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie.
4. le prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile del PMP. di Portoscuso .
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in mesi 6 pari a € 18520,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in mesi 6 pari a € 18520,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato.
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del dr.ssa . Maria Loredana Pala previa liquidazione della stesso da parte del responsabile del PMP di Portoscuso.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in
9. ~~agli~~ effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del prestatore d'opera il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso il quale viene svolta.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'Unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4

### PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del dr. professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso , l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 5

##### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

#### ART.6

##### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

#### ART. 7

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

#### ART. 8

##### NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia

(Dr. Emilio Simeone)